

## Legge 20 ottobre 1990, n. 302

### Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

#### Art. 1

##### *Casi di elargizione*

##### **CRITERI ANCORA ATTUALI PER L'ELARGIZIONE DEI BENEFICI RISARCITORI:**

1. A chiunque subisca un'invalidità permanente *non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa (1)* per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione *fino a lire 150 milioni (2)*, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di *lire 1.500.000* per ogni punto percentuale.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia già stata richiesta o corrisposta da altro Stato.

2. L'elargizione di cui al comma 1 è altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416-bis del codice penale, a condizione che:

a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale;

b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali a cui partecipava.

3. La medesima elargizione è corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

4. L'elargizione di cui al presente articolo è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.

**5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa (2-bis).**

(1) la limitazione dei benefici riservata agli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, è stata successivamente eliminata dall'art. 1 comma 1 della L. del 23 novembre 1998, n. 407 che ha soppresso le parole in corsivo e reso destinatari tutti gli invalidi a prescindere della percentuale di in validità e quindi dall'1% compreso e oltre.

(2) il precedente tetto del risarcimento massimo era stato originariamente fissato in Lit. 100 milioni dalla legge n. 466/80, a sua volta elevato a Lit. 150 milioni dalla legge n. 302/90 e ulteriormente elevato a € 200.000 (€ 2.000 per punto percentuale di invalidità) dalla legge 3 agosto 2004, n. 206.

(2-bis) i quattro quinti della capacità lavorativa corrisponde all'80%. Di conseguenza ai soggetti con invalidità permanente per terrorismo o criminalità organizzata, a causa della quale sia cessata l'attività lavorativa o del rapporto di impiego anche prescindendo da percentuale di invalidità effettiva accertata inferiore dell'80%, viene riconosciuto la speciale elargizione nella misura massima di Lit. 150.000.000 (art. 82 comma 4 legge 23 dicembre 2000 n. 388, finanziaria 2001) elevato a € 200.000 dalla legge n. 206/2004.

## **Art. 2**

### ***Aumento della speciale elargizione***

1. La speciale elargizione di lire 100 milioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni e integra, è elevata, per gli eventi successivi all'entrata in vigore della presente, a lire 150 milioni.

## **Art. 3.**

### ***Opzione del beneficiario per un assegno vitalizio.***

1. Il cittadino italiano, anche dipendente pubblico, che subisca un'invalidità permanente pari almeno a due terzi della capacità lavorativa, nei casi previsti dall'art. 1, può optare, in luogo della elargizione in unica soluzione, per un assegno vitalizio commisurato all'entità della invalidità permanente, in riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di lire 12 mila mensili per ogni punto percentuale.

## **Art. 4**

### **BENEFICI RISARCITORI**

#### ***Elargizione ai superstiti (1)***

1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni o operazioni di cui all'articolo 1 è corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di lire 150.000.000 (2), secondo l'ordine fissato dall'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 è corrisposta altresì ai soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

(1) Ai fini della speciale elargizione la vigente normativa identifica in primis i superstiti, secondo l'ordine e con esclusione dei precedenti, come segue: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto alla pensione; 3) genitori; 4) fratelli o sorelle se conviventi a carico. Fermo restando l'ordine sopra indicato per le categorie ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile.

In assenza dei soggetti sopra indicati altre categorie riconoscibili, ai sensi dell'art. 82 comma 4 L. del 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto unici superstiti, anche se non conviventi e a carico, sono: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta. Sempre in assenza delle categorie precedenti infine per l'art. 4 comma 2 legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono considerati: i conviventi, a carico della vittima deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento.

(2) risarcimento massimo attualmente previsto in euro 200.000 dalla legge 3 agosto 2004, n. 206; il precedente tetto era stato individuato in Lit. 150 milioni dalla legge n. n. 302/90, mentre la legge n. 466/80 aveva originariamente fissato il risarcimento massimo in Lit. 100 milioni.

## **Art. 5.**

### ***Opzione dei superstiti per un assegno vitalizio in luogo della elargizione.***

1. Il coniuge di cittadinanza italiana o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado di cittadinanza italiana possono optare, se destinatari in tutto o in parte della elargizione di cui al comma 1 dell'art. 4, in base all'ordine di spettanza, per un assegno vitalizio personale a loro favore, non reversibile, del seguente ammontare: c) lire 600 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero non superiore a tre; d) lire 375 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono quattro o cinque; e) lire 300 mila mensili, se i chiamati all'elargizione sono in numero superiore a cinque.

## **Art. 6**

### ***Termini e modalità per l'attivazione dei procedimenti di corresponsione dei benefici***

1. ~~Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di due anni dalla data dell'evento lesivo o del decesso (1).~~

**N.B.** La legge 23 novembre 1998, n. 407 con l'art. 1 comma 3 ha sostituito il comma 1 dell'art. 6 come segue:

*"1. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda".*

*2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.*

*3. Per benefici relativi ad eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge si procede in ogni caso a domanda degli interessati.*

**(1)** il comma 1 dell'art. 6 è stato sostituito dall' art. 1 comma 3 legge 23 novembre 1998 come riportato in successivo N.B.

## **Art. 7**

### ***Criteri di decisione e riferimento alle risultanze giudiziarie***

1. I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefici previsti dalla presente legge sulla base di quanto attestato in sede giurisdizionale con sentenza, ancorché non definitiva, ovvero, ove la decisione amministrativa intervenga in assenza di riferimento a sentenza, sulla base delle informazioni acquisite e delle indagini esperite.

2. A tali fini, i competenti organi si pronunciano sulla natura delle azioni criminose lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni prodotte, sui singoli presupposti positivi e negativi stabiliti dalla presente legge per il conferimento dei benefici.

3. Ove si giunga a decisione positiva per il conferimento dei benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi possono disporre, su istanza degli interessati, esclusivamente la corresponsione dell'assegno vitalizio, nei casi previsti dalla presente legge e previa espressa opzione, una provvisoria pari al *90 per cento* dell'ammontare complessivo dell'elargizione stessa. **(1)**

4. Nei casi di cui al comma 3, all'esito della sentenza di primo grado gli organi competenti delibano le risultanze in essa contenute e verificano nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici, disponendo o negando la definitiva erogazione dell'assegno vitalizio o del residuo dell'elargizione in unica soluzione. Non si dà comunque luogo a ripetizione di quanto già erogato *limitatamente ad una quota pari al 20 per cento* **(2)**.

5. Ove si giunga a decisione negativa sul conferimento di benefici, in assenza di sentenza, ancorché non definitiva, i competenti organi, all'atto della disponibilità della sentenza di

primo grado, delibano quanto in essa stabilito, disponendo la conferma o la riforma della precedente decisione.

6. La decisione, nel rispetto di quanto già fissato nei precedenti commi, fatto salvo il ricorso giurisdizionale, è definitiva. L'eventuale contrasto tra gli assunti posti a base della stessa, alla stregua di sentenza di primo grado, e quelli contenuti nella sentenza passata in giudicato, è irrilevante ai fini dei benefici già corrisposti.

(1) modifica introdotta dalla lettera a) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

(2) parole aggiunte dalla lettera b) art. 1 comma 1 decreto legge 4 febbraio 2003 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56

## **Art.8**

### **Rivalutazione dei benefici assistenziali**

1. Gli assegni vitalizi di cui alla presente legge sono soggetti ad una automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente sulla base dei dati ufficiali ISTAT, e sono esenti dall'IRPEF.

2. Le elargizioni previste dalla presente legge sono rivalutate con i criteri di cui al comma 1 alla data della corresponsione e sono esenti dall'IRPEF.

## **Art. 9**

### **Applicazione dei benefici di guerra**

1. Le disposizioni di leggi vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e *dei caduti* (1) a causa di atti di terrorismo consumati in Italia e delle loro famiglie, in quanto compatibili con la presente legge.

2. *La condizione di invalido civile e di caduto a causa di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata sono certificate* (2) dal prefetto del luogo di residenza secondo modalità stabilite con decreto di Ministro dell'interno.

(1) parole aggiunte dalla lettera a) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407.

(2) parole in sostituzione di precedenti ed introdotte dalla lettera b) art. 3 comma 1 della L. 23 novembre 1998, n.407

## **Art. 10**

### **Autonomia del beneficio e concorrenza con il risarcimento del danno**

1. Le elargizioni e gli assegni vitalizi di cui al presente legge sono erogati indipendentemente dalle condizioni economiche e dall'età del soggetto leso o dei soggetti beneficiari e dal diritto al risarcimento del danno agli stessi spettante nei confronti dei responsabili dei fatti delittuosi.

2. Tuttavia, se il beneficiario ha già ottenuto il risarcimento del danno, il relativo importo si detrae dall'entità dell'elargizione. Nel caso di corresponsione di assegno vitalizio la detrazione è operata dopo aver proceduto alla capitalizzazione dello stesso moltiplicando l'ammontare annuale dell'assegno per il numero di anni corrispondente alla differenza tra l'età del beneficiario e la cifra 75.

3. Qualora il risarcimento non sia stato ancora conseguito, lo Stato è surrogato, fino all'ammontare dell'elargizione o della somma relativa alla capitalizzazione dell'assegno vitalizio, nel diritto del beneficiario verso i responsabili.

OMISSIS

## **Art.12**

### ***Eventi progressi***

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano *alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969* (1).

2. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1° gennaio 1969. ~~In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge~~ (2).

3. Il comma 3 è sostituito dal seguente introdotto dalla lettera b) comma dell'art. 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407 come segue:

"3. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge". (v.si art. 2)

(1) parole introdotte dalla lettera a) comma 1 dell'art. 3 legge 23 novembre 1998, n. 407 in sostituzione di precedenti.

(2) intero periodo soppresso dal comma, art.1 legge 23 novembre 1998, n. 407

## **Art. 13.**

### ***Concorso di benefici.***

1. Gli assegni vitalizi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche a carattere continuativo conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

2. Parimenti, le elargizioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con provvidenze pubbliche in unica soluzione o comunque a carattere non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, quale che sia la situazione soggettiva della persona lesa o comunque beneficiaria.

3. In caso di concorso di benefici pubblici non cumulabili è richiesta esplicita e irrevocabile opzione da parte dei soggetti interessati, con espressa rinuncia ad ogni altra provvidenza pubblica conferibile in ragione delle medesime circostanze.

4. Per gli eventi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'opzione di cui al comma 3 non è più effettuabile qualora agli interessati siano già state corrisposte provvidenze a carattere continuativo previste in ragione delle circostanze considerate nella presente legge.

5. Per i medesimi eventi di cui al comma 4 è riconosciuto il diritto di accedere alla differenza tra l'elargizione in unica soluzione già concessa e quella prevista dalla presente legge.

## **Art. 14**

### ***Diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni.***

1. Il coniuge superstite, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80% della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1, hanno ciascuno diritto di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende private secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, e della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, con precedenza su ogni altra categoria indicata nelle predette leggi.

## **Art. 15**

***Esenzione dei tickets sanitari.*** I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni *in conseguenza degli atti di cui all'art. 1* sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria. (1)

(1) Le precedenti parole "conseguenza degli atti di cui all'art. 1" sono state soppresse dal comma 3 dell'art. 3 della legge 23 novembre 1998, n. 407.

## **Art. 16.**

### ***Modalità di attuazione.***

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.

## **Art. 17**

### **Abrogazione.**

L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, è abrogato